



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in composizione collegiale e così composto,

Pres. Giuseppe Spadaro	PRESIDENTE rel., est.
Dr.ssa Elisabetta Tarozzi	GIUDICE,
Dr.ssa Maria Clede Garavini	GIUDICE,
Dr. Alessandro Montenero	GIUDICE,

riunito in Camera di Consiglio in data 5 maggio 2016
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento avente ad **OGGETTO**: ricorso ex art. 41, comma II, Legge 218/1995, per il riconoscimento della sentenza straniera di adozione *General Judgment of Adoption* n. _____ del Tribunale di Prima Istanza dello Stato dell'Oregon, Contea di Multnomah, USA, pronunciata in data 22 gennaio 2004, con la quale si dispone l'adozione piena della minore J. B. S. Ester (nata a Portland, USA, il 4 ottobre 2003, cittadina americana), in favore della ricorrente e con mantenimento della responsabilità genitoriale congiunta alla madre biologica J. E. A.

IN FATTO

[1]. Sul processo.

E. M. B. presentava ricorso in data 26 marzo 2014 per il riconoscimento della sentenza straniera di adozione *General Judgment of Adoption* n. _____ del Tribunale di Prima Istanza dello Stato dell'Oregon, Contea di Multnomah, USA, pronunciata in data 22 gennaio 2004, con la quale si disponeva l'adozione piena della minore J. B. S. E., in favore della ricorrente e con mantenimento della responsabilità genitoriale congiunta alla madre biologica J. E. A. A sostegno della richiesta produceva: la copia autentica della sentenza del Tribunale dell'Oregon, munita di apostille e traduzione consolare; la copia autentica del certificato di nascita di S. E. J. B., con apostille e traduzione; la copia autentica del matrimonio contratto da E. B. e E. J. con apostille e traduzione. Il Pubblico Ministero riteneva necessario acquisire informazioni sul nucleo familiare e rassegnava in tal senso le Sue conclusioni, con provvedimento del 17 aprile 2014. Con decreto del 26 maggio 2014, venivano convocate dinanzi a questo Tribunale, per poterne acquisire l'audizione, la ricorrente nonché la J. e la minore S. E. L'audizione veniva svolta in data 4 giugno 2014. La ricorrente (P.) e la J. confermavano di avere contratto matrimonio negli Stati Uniti e riferivano che la minore (figlia della J., adottata in America dalla B.) aveva avuto la nonna materna (deceduta) in Aosta, e quivi ancora aveva i famigliari. In sede di audizione emergeva

che: le due donne (B... e J...) convivevano da 20 anni e avevano contratto matrimonio nel 2013 dopo un periodo di *domestic partnership* iniziato nel 2008; ognuna delle due aveva partorito un figlio: la ricorrente, un maschio (...); la J... una femmina (S... E...); in entrambi i casi, gravidanza portata a termine a seguito di inseminazione artificiale da donatore anonimo; ognuna delle due aveva adottato, in America, il figlio/la figlia dell'altra; si erano trasferite in Italia da settembre. La minore sentita dichiarava: «queste due signore sono le mie mamme. Sono tutte e due buone e severe. Gioco con tutte e due». Aggiungeva: «se il Tribunale non dovesse accettare la mia richiesta di essere adottata anche in Italia da mamma E... sarebbe un peccato perché avrei molto dispiacere per il fatto di non essere riconosciuta come italiana». Conclusa l'istruttoria, il P.M. esprimeva parere contrario al ricorso, con provvedimento del 23 settembre 2014. Secondo il PM, la domanda non poteva trovare accoglimento: l'ordinamento giuridico interno prevedeva l'adozione del figlio del coniuge solo in presenza di un matrimonio riconosciuto dalla Legge italiana (art. 44 lett. B, l. 184/1983), quale non doveva ritenersi fosse quello oggetto di lite (celebrato da due sponsali di sesso femminile all'estero). Il Tribunale riservava la decisione.

[2]. Sulla ricostruzione dei fatti

S... E... J... B... è - anche agli effetti della Legge italiana - figlia biologica di J... E... A... J... E... A... - agli effetti della legge americana - è coniuge di E... M... B... E... M... B... - agli effetti della legge americana - è madre adottiva di S... J... B... (11 anni compiuti). Il legame genitoriale tra la E... e S... trae linfa da un provvedimento di adozione formatosi all'estero, in uno Stato in cui è consentito al coniuge di una famiglia omogenitoriale, di adottare il figlio del *partner* (possibilità, in tempi recenti, ammessa con riguardo all'art. 44 comma I, lett. d, da Trib. Minorenni Roma, sentenza 30 giugno 2014 n. 299, est. C. Cavallo). S... è nata dalla J... - in data 4 ottobre 2003 - a seguito di inseminazione artificiale allorché la J... stessa già conviveva con la B... la minore è, cioè, nata nell'ambito di uno specifico progetto di genitorialità delle due madri (biologica e adottiva). Subito dopo la nascita, la B... ha presentato domanda di adozione di S...: il Tribunale adito (Trib. Oregon) ha accertato l'idoneità delle richiedente a svolgere il ruolo di madre e l'idoneità del nucleo familiare ad ospitare la bambina; ha, quindi, statuito l'adozione con sentenza di adozione n. 0310-71486 del 22 gennaio 2004. Stesse circostanze si sono registrate per il figlio della B... (A... R... B..., nato da inseminazione artificiale a giugno del 2004 e adottato dalla J...). Il procedimento adottivo si è svolto con piene connotazioni giurisdizionali, dinanzi ad Autorità giudiziaria, secondo norme deputate a garantire il primario interesse del minore (v. sentenza straniera in atti). In data 6 giugno 2013, nello stato di Washington, la B... e la J... hanno contratto matrimonio ad ogni effetto della Legge americana. Il 27 marzo 2013, il Consolato Generale d'Italia con sede a San Francisco ha attestato che la B..., cittadina statunitense, è anche cittadina italiana per discendenza. L'intero nucleo familiare ha, oggi, residenza in Bologna. La moglie della ricorrente gode di permesso di soggiorno europeo, rilasciato dalla Questura di Bologna nel 2013, per motivi familiari.

Con il ricorso introduttivo del procedimento, la B... non ha presentato domanda finalizzata ad ottenere l'adozione della figlia biologica del proprio coniuge (poiché l'adozione è già intervenuta in America) ma ha richiesto - anche in nome della figlia adottata - il riconoscimento - in Italia - del provvedimento statunitense di adozione della minore

S E J B Al momento del ricorso, è dimostrato che la ricorrente e sua moglie hanno convissuto nello Stato in cui pronunciata l'adozione, da ben oltre due anni, con effettiva residenza anagrafica, prima del trasferimento in Italia.

[3]. L'incidente di costituzionalità

Questo ufficio, con provvedimento emesso in questa procedura, ha ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 della legge 184/1983 nella parte in cui – come interpretati secondo Diritto vivente – non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso). Le disposizioni impugnate sono sospettate di incostituzionalità per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117 della Carta Costituzionale; quanto all'art. 117 cit., *sub specie* di violazione dell'art. 8 Cedu come norma interposta, in particolare perché il rifiuto di concedere il riconoscimento della sentenza straniera di adozione, senza avere previamente potuto valutare in concreto la sussistenza del superiore interesse del minore, è una palese violazione delle disposizioni contenute nella stessa Cedu» (v. Trib. Minorenni Bologna, ordinanza 6 – 10 novembre 2014 n. 4701, Pres. est. Giuseppe Spadaro). Il giudizio di costituzionalità è stato definito dalla Consulta con sentenza 7 aprile 2016 n. 76 (Pres. Frigo, est. Zanon): la Corte delle Legge ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale per i minorenni di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

IN DIRITTO

Occorre muovere dalla ricostruzione normativa offerta dalla Consulta, nella sentenza n. 76 del 2016. La Corte delle Legge ha così motivato. «L'art. 41 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nei suoi due commi, prevede due diversi procedimenti per giungere a tale riconoscimento. Il comma 1 stabilisce, quale regola di carattere generale, un riconoscimento "automatico" dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, attraverso il rinvio agli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge, relativi, rispettivamente, alle sentenze straniere, ai provvedimenti stranieri e ai provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione. Il comma 2, invece, stabilendo che "restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori", opera un riferimento alla disciplina contenuta nella legge n. 184 del 1983 e dunque, anzitutto, agli artt. 35 e 36 di tale legge, i quali prevedono che il riconoscimento in parola sia subordinato ad un vaglio da parte del Tribunale per i minorenni. Se il giudice ritiene che la sentenza straniera debba essere riconosciuta "in modo automatico", ai sensi del comma 1 dell'art. 41 della legge n. 218 del 1995, deve dichiarare inammissibile la domanda, poiché, in tale ipotesi, il provvedimento straniero può essere

direttamente presentato all'ufficiale di stato civile per la trascrizione; se, invece, motiva in ordine al fatto che la legge n. 218 del 1995 gli consenta di svolgere un "giudizio" ai fini del riconoscimento della sentenza di adozione pronunciata all'estero, deve fare riferimento unicamente all'art. 41, comma 2, della legge n. 218 del 1995 e alle pertinenti disposizioni della legge n. 184 del 1983. L'applicazione della legislazione speciale in materia di riconoscimento della sentenza di adozione internazionale di minori – che richiede un previo vaglio giudiziale, ad opera del Tribunale per i minorenni – esclude, comunque, il contemporaneo rinvio alle disposizioni ordinarie sul riconoscimento "automatico" dei provvedimenti stranieri».

In virtù dei rilievi svolti dalla Consulta – ai quali, per autorevolezza, questo giudice intende dar seguito – non è applicabile al caso oggetto dell'odierno giudizio la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale di minori, di cui all'art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983, che estende il controllo giudiziale del Tribunale per i minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani. Tale disposizione – relativa al riconoscimento di decisioni di adozione assunte in Stati che risultano parti della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476, o che abbiano stipulato specifici accordi bilaterali con lo Stato italiano – stabilisce che «[I]l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione». La fattispecie qui *sub iudice* non è, però, riconducibile all'art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983: al momento dell'adozione, la ricorrente era solo cittadina americana e l'adozione pronunciata negli Stati Uniti d'America nel 2004 riguardava una bambina di cittadinanza americana. Si versa, quindi, in una ipotesi di provvedimento straniero in materia di adozione sottoposto a riconoscimento automatico mediante trascrizione a cura dell'ufficiale di Stato Civile negli appositi registri. La Consulta ha disatteso, invero, il rilievo fatto proprio da questo Tribunale, in merito alla cittadinanza italiana della ricorrente al momento della introduzione della domanda: elemento, però, su cui non si intende fondare ulteriori spunti motivazionali.

Per effetto dei rilievi sin qui svolti, occorre dar seguito alla giurisprudenza minorile che, in casi del genere, esclude la *potestas decidendi* del Tribunale per i Minorenni poiché la sua competenza in materia di adozione all'estero riguarda esclusivamente l'adozione legittimante del minore straniero in stato di effettivo abbandono all'estero e predica che non sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 41, comma 2°, L. 218/95, per una deroga dalla regola generale riguardante la competenza della Corte d'Appello con riguardo al riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri (Trib. Minorenni Milano, 4 aprile 2014). Resta ferma la facoltà della ricorrente di sperimentare il percorso utile per conseguire il risultato sperato (al riguardo, v., in un caso analogo, Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, 16 ottobre 2015, Pres. Bianca La Monica, est. M. Cristina Canziani).

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt36 l. 184 del 1983 e 41 legge 218 del 1995,

DICHIARA l'inammissibilità della domanda

SI COMUNICHI

Così deciso in Bologna, il 5 maggio 2016

IL PRESIDENTE EST.,
DR. GIUSEPPE SPADARO